VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 20, concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTA la legge 27 febbraio 1967 n. 48, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 16, concernente la costituzione ed attribuzioni delComitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

VISTO l’articolo 1, comma 1, della delibera CIPE n. 82 del 2018, come modificata dalla delibera CIPE n. 79 del 2020, recante il Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTO l'articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, nel disporre la soppressione dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, e nel trasferirne le funzioni e le competenze al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce, tra l'altro, che il medesimo Dipartimento, per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, possa avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, recante modifiche alla composizione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016, recante i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti a supporto delle funzioni trasferite ai sensi del predetto articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di quelle a supporto del NARS;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, è stato istituito e regolamentato, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con lo scopo di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attività di valutazione delle proposte da sottoporre all’esame del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonché nelle attività di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato;

VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante “*Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*” e, in particolare, l’articolo 1-*bis*, il quale ha disposto che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l’On.le Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 agosto 2021, con il quale l’On.le Bruno Tabacci è stato delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, compresi quelli orientati al perseguimento delle politiche di sviluppo sostenibile, ed è stato altresì nominato Segretario del CIPESS;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2015, come modificato dal decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2019, recante l’organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2022, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, che prevede l’incremento degli uffici dirigenziali del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica da cinque a sei;

RITENUTO, pertanto, di dover adeguare l’organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alle modifiche operate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

## (*Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica*)

1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito denominato Dipartimento, è la struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, citato in premesse, organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2

## (*Capo del Dipartimento*)

1. Il Capo del Dipartimento svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell’attività del Dipartimento e ne cura l’organizzazione interna. In questa funzione può assegnare singoli affari ai responsabili dei diversi Uffici perché siano trattati congiuntamente ove ciò risulti necessario per una compiuta istruttoria. Inoltre, predispone gli atti di programmazione e rendicontazione inerenti il centro di responsabilità afferente il Dipartimento, coordina la predisposizione di schemi di atti normativi e di emendamenti a disegni di legge in itinere di iniziativa dipartimentale. Assicura il coordinamento delle attività degli organismi di cui al comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e il raccordo tra detti organismi e l’attività degli Uffici del Dipartimento. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la Segreteria dipartimentale, che non costituisce struttura di livello dirigenziale.

Art. 3

## *(Organizzazione interna del Dipartimento)*

1. Il Dipartimento si articola nei seguenti Uffici:

* Ufficio Segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), articolato in un Servizio;
* Ufficio Investimenti infrastrutturali, articolato in due Servizi;
* Ufficio Investimenti immateriali e coesione territoriale, articolato in due Servizi;
* Ufficio Investimenti per l’ambiente, le imprese e le aree urbane, articolato in due Servizi;
* Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici, articolato in un Servizio;
* Ufficio Coordinamento generale, attività legislativa e contenzioso, articolato in un Servizio.

2. Ciascun Ufficio o Servizio, nell’ambito delle proprie competenze, fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPESS e predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPESS. Cura le attività del contenzioso e del precontenzioso assicurando il necessario supporto alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l’Avvocatura dello Stato. Provvede agli adempimenti connessi alle istanze di accesso agli atti. Fornisce gli elementi necessari per gli adempimenti relativi agli atti di sindacato ispettivo parlamentare.

Art. 4

*(Ufficio Segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica*

*e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)*

1. L’Ufficio Segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) cura le attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPESS. Cura le relazioni istituzionali e la comunicazione del CIPESS e del Dipartimento, elaborando, a tal fine, le analisi economiche relative agli andamenti nazionali e internazionali. Cura la predisposizione della Relazione annuale da inviare alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica sull’attività del Comitato, ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Coordina le attività connesse alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Regolamento interno del CIPESS in materia di modalità per la programmazione e l’organizzazione dei lavori del Comitato.
2. L’Ufficio si articola nel Servizio Segretariato del CIPESS e comunicazione istituzionale.

3. Il Servizio cura gli adempimenti preordinati alla convocazione e all’ordine del giorno del CIPESS e alla relativa documentazione, gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi all’inoltro delle deliberazioni, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all’invio per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Redige i comunicati relativi ai lavori delle sedute del CIPESS, provvedendo ai conseguenti adempimenti e dispone per la diffusione degli stessi agli organi di informazione. Gestisce i rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di curare la comunicazione esterna delle attività del Dipartimento e del CIPESS, l’aggiornamento del sito internet istituzionale. Supporta il coordinatore dell’ufficio in ordine alla predisposizione della Relazione annuale da inviare alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica sull’attività del Comitato, ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 5

## *(Ufficio investimenti infrastrutturali)*

1. L'Ufficio Investimenti infrastrutturali cura gli affari in materia di opere pubbliche, infrastrutture e trasporti e servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore. Nelle materie di competenza, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti. L’Ufficio si articola nei seguenti due servizi:

* Servizio Trasporti e infrastrutture fisiche;
* Servizio Servizi di pubblica utilità in concessione.

2. Il Servizio Trasporti e infrastrutture fisiche cura gli affari in materia di direttive, piani, programmi e singoli progetti nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture e delle grandi reti, in particolare con riferimento alle infrastrutture strategiche. Cura a tal fine i rapporti del Dipartimento con gli organismi di cui al comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni. Collabora per gli aspetti tecnico-ingegneristici e trasportistici con il Servizio Servizi di pubblica utilità in concessione in materia di valutazione dei Documenti pluriennali di pianificazione da sottoporre al CIPESS. Svolge, altresì, attività di sistematizzazione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti.

3. Il Servizio Servizi di pubblica utilità in concessione cura gli affari in materia di provvedimenti relativi ai servizi di pubblica utilità, compresi i contratti di servizio che prevedono servizi soggetti a tariffazione o oneri di servizio pubblico, e, in collaborazione con il Servizio Trasporti e infrastrutture fisiche, in materia di valutazione dei documenti pluriennali di pianificazione da sottoporre al CIPESS. Cura a tal fine i rapporti del Dipartimento con gli organismi di cui al comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni. Svolge attività di sistematizzazione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni.

Art. 6

## *(Ufficio Investimenti immateriali e coesione territoriale)*

1. L’Ufficio Investimenti immateriali e coesione territoriale cura gli affari in materia di investimenti finalizzati al rafforzamento del capitale sociale, in materia di programmazione e assegnazione delle risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione e in materia di interventi nelle situazioni di crisi territoriali. Nelle materie di competenza, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti. L’Ufficio si articola nei seguenti due servizi:

* Servizio Programmi e interventi di rilevanza nazionale;
* Servizio Programmi e interventi di rilevanza regionale e territoriale.

2. Il Servizio Programmi e interventi di rilevanza nazionale cura gli affari in materia di piani e programmi per l’incremento del capitale sociale, nonché per la programmazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse nazionali per lo sviluppo e la coesione territoriale, relativamente a programmi o interventi di cui siano titolari Amministrazioni centrali o aventi comunque rilevanza nazionale. Verifica l’attuazione dei programmi finanziati con le predette risorse al fine di fornire al CIPESS l'ausilio informativo eventualmente richiesto. Nei settori di propria competenza svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti, nonché attività di sistematizzazione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni.

3. Il Servizio Programmi e interventi di rilevanza regionale e territoriale cura gli affari in materia di programmazione, riparto e assegnazione delle risorse nazionali per lo sviluppo e la coesione territoriale, relativamente a programmi o interventi di cui siano titolari Amministrazioni regionali o aventi comunque rilevanza territoriale; per l’individuazione degli interventi e delle risorse finanziarie destinati a situazioni di crisi territoriale. Cura altresì gli affari in materia di programmazione delle risorse comunitarie e per le questioni di rilevanza comunitaria o internazionale relative alle materie di competenza del CIPESS. Verifica l’attuazione dei programmi finanziati con le predette risorse al fine di fornire al CIPESS l'ausilio informativo eventualmente richiesto. Nei medesimi settori svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti, nonché attività di sistematizzazione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni.

Art. 7

*(Ufficio Investimenti per l’ambiente, le imprese e le aree urbane)*

1. L’Ufficio Investimenti per l’ambiente, le imprese e le aree urbane cura gli affari in materia di interventi, ancorché finanziati con risorse per la coesione, nelle aree urbane e nei settori dell’ambiente, della difesa del suolo, delle risorse energetiche e irrigue e delle attività produttive e in materia di salute. Nelle materie di competenza, svolge indagini di settore e analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo, programmazione e monitoraggio degli interventi e della spesa. Assicura, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, le funzioni di segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), di cui all’ articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 134 ed il supporto al Comitato tecnico istituito ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto 21 gennaio 2013. Promuove intese ed accordi con le istituzioni locali e centrali per la realizzazione di programmi di interventi in situazioni di crisi in ambiti urbani. L’Ufficio si articola nei seguenti due servizi:

* Servizio Politiche urbane e salute;
* Servizio Ambiente, territorio, energia e attività produttive.

2. Il Servizio Politiche urbane e salute cura gli affari in materia di investimenti materiali e immateriali aventi ricadute nelle aree urbane, nonché in materia di salute. Assicura le attività di segreteria tecnica del CIPU. Propone strategie e schemi di intervento per le aree urbane di interesse prioritario individuate secondo le specifiche finalità assegnate dagli indirizzi del Governo nonché indirizzi e azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di politica di promozione delle aree urbane. Interloquisce con le amministrazioni di settore, gli enti territoriali ed ogni altra istituzione pubblica o privata per acquisire elementi di informazione e di analisi, dati e documentazioni utili al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Partecipa alla elaborazione dei contenuti dell’Agenda Urbana e collabora alla verifica della sua attuazione, nonché dell’impatto sulle aree urbane della realizzazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro), in particolar modo per i profili che interessano le attività del CIPU.

3. Il Servizio Ambiente, territorio, energia e attività produttive cura gli affari in materia di tutela ambientale e difesa del suolo, risorse energetiche e irrigue, attività produttive e interventi finalizzati alla riqualificazione dell’ambiente e del territorio, con particolare riferimento alla riqualificazione idrogeologica dei territori e alla bonifica delle aree inquinate. Verifica l’attuazione dei programmi finanziati al fine di fornire al CIPESS l'ausilio informativo eventualmente richiesto. Nei medesimi settori svolge attività di sistematizzazione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni.

Art. 8

*(Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici)*

1. L’Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici cura il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi sugli investimenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del connesso sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Organizza e gestisce il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche (monitoraggio grandi opere – MGO), di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Supporta gli altri Uffici e Servizi del Dipartimento nella realizzazione di banche dati e servizi informativi tematici, curando la coerenza tra le banche dati dipartimentali e promuovendo l’interconnessione e interoperabilità delle stesse con i sistemi di monitoraggio di altre amministrazioni pubbliche. Effettua e promuove analisi sul grado di utilizzo delle risorse assegnate dal CIPESS e sullo stato di attuazione dei relativi interventi. Cura i rapporti del Dipartimento con i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

2. L’Ufficio si articola nel Servizio Sistema MIP/CUP, monitoraggio degli investimenti pubblici e degli adempimenti decisi dal CIPESS.

3. Il Servizio elabora, imposta e gestisce le attività necessarie per lo sviluppo e la diffusione del sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del connesso sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Cura la realizzazione del monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale (MGO). Cura il coordinamento e la gestione dei suddetti sistemi informativi e l’integrazione di questi con i sistemi informativi e di monitoraggio di altre Amministrazioni pubbliche, anche attraverso lo sviluppo di adeguate modalità di interconnessione e interoperabilità. Nei settori di propria competenza, predispone le relazioni periodiche che il CIPESS trasmette al Parlamento, anche inerenti lo sviluppo, l’applicazione e il funzionamento dei sistemi informativi sopra richiamati. Definisce i requisiti hardware, software e dei servizi di gestione.

## 4. Il Servizio provvede, altresì, a monitorare gli adempimenti stabiliti dal CIPESS con le proprie delibere. Effettua e promuove, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, analisi e valutazioni sul grado di utilizzo delle risorse assegnate dal CIPESS, sulla relativa distribuzione geografica e settoriale e sullo stato di attuazione degli interventi finanziati, anche al fine di elaborare proposte per il CIPE di definanziamento e/o rifinanziamento degli stessi. Cura i rapporti tra il Dipartimento e i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), previsti dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riguardo al Nucleo istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cura gli affari in materia di attuazione dell’articolo 1 della legge n. 144 del 1999, in particolare in merito alla definizione dei criteri di riparto del Fondo di cui al comma 7 del medesimo articolo, acquisendo le informazioni necessarie per la verifica di quanto attuato con le predette risorse. Per quanto di competenza, collabora con gli altri Uffici e Servizi del Dipartimento nella realizzazione di banche dati e sistemi informativi, anche tematici, curandone la coerenza reciproca e con i sistemi MIP/CUP e MGO.

Art. 9

*(Ufficio Coordinamento generale, attività legislativa e contenzioso)*

1. L’Ufficio Coordinamento generale, attività legislativa e contenzioso provvede al coordinamento generale delle attività del Dipartimento, curandone la gestione amministrativa, finanziaria e del personale. Provvede ad assicurare il monitoraggio della normativa nazionale e comunitaria che impatta sulle competenze del DIPE e del CIPESS, dando impulso alle attività procedurali e organizzative di attuazione necessarie ad orientare gli investimenti pubblici al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Assicura la gestione del bilancio del Dipartimento e dei rispettivi adempimenti contabili. Coordina l'azione del Dipartimento nell'attuazione delle misure volte ad assicurare la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Assicura, altresì, la gestione amministrativa e contabile dei componenti delle strutture tecniche istituite a supporto delle decisioni del CIPESS e previste dall’articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni. Sovrintende e coordina le attività concernenti il contenzioso.
2. L’Ufficio si articola nel Servizio Affari generali, gestione dei Nuclei e contabilità.

3. Il Servizio provvede agli affari generali e finanziari del Dipartimento, inclusi gli adempimenti contabili e di bilancio, gli impegni e i pagamenti di competenza. Sovrintende alla gestione del personale in servizio presso il Dipartimento e provvede alla gestione delle procedure connesse all’acquisizione di beni e servizi necessari al suo funzionamento. Assicura il supporto al Capo del Dipartimento nelle attività del controllo strategico e di gestione, curando a tal fine i rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Assicura la gestione amministrativa e contabile dei componenti delle strutture tecniche istituite a supporto delle decisioni del CIPESS, previste dall’articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni. Organizza e cura la partecipazione del Dipartimento a manifestazioni e convegni. Gestisce il protocollo dipartimentale. Cura la gestione amministrativa e logistica della formazione e dei percorsi di aggiornamento del personale del Dipartimento, in collaborazione con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato, le attività concernenti il contenzioso.

## Art. 10

## (*Disposizioni finali*)

1. L’efficacia del presente decreto decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti.

2. Dalla medesima data, è abrogato, in quanto sostituito dal presente decreto, il decreto del Segretario generale 1° dicembre 2015, come modificato dal decreto del Segretario generale 24 luglio 2019*,* recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli Organi di controllo.

Roma, 29 marzo 2022

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

*On.le Bruno Tabacci*